



COMUNE DI GIOIA DEI MARSI

- PROVINCIA DELL'AQUILA -

REGOLAMENTO UNICO

NORME PER LA INSTALLAZIONE DI OPERE PROVVISORIALI

**PERTINENZIALI PER ATTIVITA' DI PUBBLICO ESERCIZIO
COMMERCIALI, ARTIGIANALI E PRODUTTIVE
E DI FABBRICATI PRIVATI**

Approvato con delibera di C.C. n. 38 del 26.09.2024

INDICE

Art. 1 – Finalità.

Art. 2 – Definizioni

Art. 3 – Norme generali

Art. 4 – Attività di pubblico esercizio, commerciali, artigianali e produttive.

Art. 5 - Pertinenze fabbricati

Art. 6 – Strutture trasferibili, precarie e gonfiabili.

Art. 7 – Procedimento.

Art. 8 - Occupazione e manutenzione del suolo pubblico

Art. 9 – Termini di validità

Art. 10 – Contributo di costruzione

Art. 11- Garanzia

Art. 12 – Opere eseguibili senza permesso.

Art. 13 – Norme generali di riferimento per manufatti sparsi sul territorio e/o da insediare su aree pertinenziali

Art. 14 - Norme finali

– Modulistica: Richiesta occupazione temporanea suolo pubblico per elementi di arredo urbano.
Per opere pertinenziali di fabbricati privati può utilizzarsi lo stesso modulo specificandone nell'oggetto la tipologia specifica tra quelle che ricadono nell'art. 4 e 13 del presente regolamento.



NORME PER L'INSTALLAZIONE DI OPERE PROVVISORIALI

ART.1

Finalità

Il presente regolamento contiene la disciplina delle modalità costruttive, assicurando al contempo corretto assetto urbanistico e edilizio del territorio, con particolare riguardo al rispetto delle normative tecnico-estetiche ed igienico - sanitarie per le opere dirette a soddisfare le sole esigenze temporanee relative alla installazione di manufatti e strutture precarie al fine di potenziare la qualità delle attività commerciali e artigianali di pubblico esercizio esistenti con adeguati spazi per la somministrazione e intrattenimento della clientela.

Inoltre sono disciplinati gli interventi edilizi minori di pertinenza ai relativi edifici residenziali al fine di evitare il proliferare di manufatti di carattere igienico sanitario precario e anti estetico per il decoro del territorio nel suo insieme e per le strutture trasferibili, precarie e gonfiabili.

Art. 2 **Definizioni**

Ai fini e per gli effetti del presente regolamento si intende per:

-DEHORS: Struttura precaria esterna all'attività commerciale/artigianale costituita da elementi mobili, smontabili e facilmente rimovibili posti temporaneamente in modo funzionale ed armonico sullo spazio pubblico e/o privato che delimitano ed arredano lo spazio, per il ristoro e/o consumo all'aperto, annesso agli esercizi commerciali e/o artigianali.

Elementi che compongono i Dehors sono classificati e definiti come segue:

- a-tavoli, sedie, poltroncine e simili;
- b-pedane;
- c-elementi di copertura;
- d-elementi di delimitazione;
- e-impianti di illuminazione e di riscaldamento;

SUOLO PUBBLICO: aree ricomprese nel demanio marciapiedi e strade comunali, strade provinciali e strade statali.

OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO : utilizzo delle aree e degli spazi pubblici da parte degli operatori economici interessati.

CONCESSIONE : l'atto amministrativo con il quale l'Amm.ne Com.le consente al privato di occupare il suolo pubblico e/o privato , previa autorizzazione dell'Amm.ne Provinciale o Statale se trattasi di spazi ricadenti su queste strade , solo comunale se trattasi di spazi pubblici ricadenti su spazi o aree appartenenti al Comune. La concessione ha le seguenti declinazioni :

CONCESSIONE A CARATTERE STAGIONALE: occupazione di suolo pubblico o privato con durata non superiore a 180 giorni di ciascun anno solare, prorogabile anche per più annualità fino ad un massimo di anni cinque. Alla scadenza dei 180 giorni stagionali, la struttura precaria deve essere comunque rimossa e ricollocata in situ l'anno solare successivo previa richiesta.

CONCESSIONE DI LUNGA DURATA: occupazione di suolo pubblico o privato con struttura precaria esterna fino a cinque anni consecutivi prorogabili a richiesta.

ART. 3 **Norme Generali**

Le strutture temporanee non possono essere fissate al suolo con sistemi di ancoraggio che richiedono escavazioni o piattaforme in massetto cementizio armato e non armato ma solo su pedane continue in legno e/o metallo rivestito in legno e devono avere carattere di precarietà, la loro presenza sul territorio deve avere durata temporanea secondo la declinazione di cui all'art. 2. Le strutture previste nel presente Regolamento sono soggette al preventivo rilascio del Permesso di Costruire secondo le modalità di cui ai successivi articoli.

I manufatti realizzati non vengono computati ai fini degli indici urbanistico-edilizi, come superficie utile o coperta, né come volume ma la loro installazione deve essere eseguita comunque in conformità a quanto previsto dal Codice Civile, dal Regolamento di Igiene e Sanità Pubblica, dal Codice della Strada e dalle altre leggi vigenti in materia.

L'installazione di queste strutture non deve comportare modifiche al fabbricato principale per adeguamenti a normative igienico sanitarie attualmente vigenti in quanto il manufatto principale dovrà essere già conforme alle norme igienico sanitarie comunque vigenti in merito alla somministrazione di

alimenti e bevande e da questi in aree esterne agli esercizi pubblici.

La struttura verticale portante, dovrà essere semplicemente ancorata su pedane continue in legno e/o metallo già poggiate sul suolo pubblico e, nel caso di strutture ricadenti su suolo privato anche ancorata alle pareti dell'edificio ospitante l'attività commerciale, con ganci ed attacchi amovibili e/o con tiranti di acciaio o altro materiale resistente senza arrecare pregiudizio alla struttura principale e compromissione alla stessa né alla pavimentazione esistente sugli spazi pubblici interessati dagli interventi di qualsivoglia materiale costituito ad es. porfido, betonelle o marmo etc...attraverso bucaure o apposizione di tiranti ma solo per mezzo di adeguati contenitori di sostegno di vasi etc.,ed in conformità alla normativa valevole per le zone dichiarate simiche. Dovrà trattarsi pertanto di struttura dotata di una capacità strutturale autonoma, svincolata dal corpo principale. Potrà essere realizzata in ferro, alluminio verniciato o legno. La dimensione degli elementi strutturali verticali non potrà essere superiore di lato a cm 10x10 così come quella di copertura.

La copertura dovrà essere di tipo leggero in tessuto impermeabilizzato o tela plastificata di colore naturale o altro colore da campionarsi, pannelli in lastre di plexiglass, polycarbonato trasparente vetro infrangibile, pannelli opachi, legno e metallica in lamiera semplice o grecata preverniciata.

Dovrà essere prevista la regolare raccolta delle acque piovane nonché la loro canalizzazione e deflusso.

Le chiusure laterali, ove consentite, dovranno essere di materiale trasparente (plexiglas, lastre di polycarbonato trasparente o vetro infrangibile) su tutti i lati e facilmente asportabili, in armonia con il contesto urbano, con la possibilità, nella sola ipotesi di strutture poste su suolo privato, di utilizzare per una altezza massima di cm 100 materiali opachi.

L'uso di materiale o colori alternativi, sia per la copertura che per la tamponatura, dovrà essere giustificato da particolari motivi compositivi, con riguardo a tipologie esistenti all'intorno.

La pavimentazione costituita da pedana in legno o metallo rivestito in legno dovrà essere facilmente amovibile e comunque tale che la sua installazione e rimozione non arrechi danni di qualunque genere e tipo alle pavimentazioni pubbliche esistenti.

Le strutture dovranno rispettare i requisiti previsti dalla Legge 13/1989 in materia di accessibilità per i diversamente abili.

I manufatti non dovranno interferire o peggiorare i rapporti aeranti dei vani ad essi collegati.

Sono escluse dall'applicazione della presente disciplina le strutture ricadenti in zone soggette ad inedificabilità assoluta per vincoli imposti da autorità sovra comunali vigenti per assoluta incompatibilità con le caratteristiche morfologiche del territorio, in virtù di disposizioni normative e regolamentari di carattere statale e regionale.

Qualsiasi tipo di manufatto oggetto del presente Regolamento dovrà essere sottoposto ad opportuna manutenzione, nel rispetto del progetto approvato, al fine di mantenerlo in perfetto stato igienico-sanitario, di decoro di sicurezza e non deve essere adibito ad uso improprio, diverso dalla sua destinazione.

La responsabilità penale e civile per eventuali danni arrecati a terzi, sia dai manufatti che dalla loro mancata manutenzione, resta a carico del titolare del permesso.

Qualsiasi modifica da apportare ai manufatti disciplinati dal presente Regolamento, relativa a forma, dimensioni, ubicazione e caratteristiche costruttive, dovrà essere preventivamente autorizzata, sulla base di quanto disposto dal presente regolamento.

La sostituzione dei manufatti esistenti sarà possibile solo nel rispetto del presente regolamento.

ART.4

Attività di pubblico esercizio, commerciali, artigianali e produttive

I manufatti e le strutture temporanee, collegati ad una attività di pubblico esercizio, sono consentiti per un uso limitato nel tempo, volti a soddisfare le esigenze dette attività commerciali nell'arco temporale della loro durata, nel limite della capacità ricettiva autorizzata.

Si precisa che per pubblico esercizio si intende un'attività commerciale in sede fissa di somministrazione (consumo sul posto) al pubblico di alimenti e bevande (bar, ristorante, pizzeria, gelateria, ecc.).

Detti manufatti possono essere installati in aree pubbliche, private o private ad uso pubblico, all'interno dei centri abitati o in territorio aperto, a servizio delle attività commerciali di pubblico esercizio.

Sono escluse le zone pubbliche interessanti aree verdi salvo impossibilità di poter occupare il suolo

pubblico antistante l'attività commerciale o artigianale nel caso in cui si interrompa, per mezzo di una restrizione uno dei sensi di marcia stradale sia comunale, provinciale che statale o il marciapiede, aiuole, sede stradale destinata alla pubblica circolazione nonché le zone adibite alla sosta dei veicoli e i posti auto.

Le zone adibite alla sosta dei veicoli ed i posti auto possono essere occupate per una superficie massima di 10 mq qualora la installazione richiesta non possa avvenire totalmente sul marciapiede antistante il locale

Le opere non devono arrecare intralcio al pubblico transito sia veicolare che pedonale né porsi in contrasto con le norme del Codice della Strada e relativo Regolamento di Attuazione.

Le strutture non devono interferire con reti tecniche o elementi di servizio (es chiusini griglie, caditoie, idranti, quadri di controllo misuratori dei servizi erogati, segnaletica verticale ed orizzontale toponomastica, illuminazione, ecc) che ne limitino il funzionamento, l'utilizzo o la manutenzione.

Per l'occupazione di suolo pubblico deve essere acquisita apposita preventiva autorizzazione amministrativa,

Nelle zone di pregio turistico ricettivo, ad elevata valenza ambientale ad esempio Centro Storico, deve essere posta attenzione alla localizzazione dei manufatti i quali non possono comportare la compromissione per l'identificazione dell'ambiente nello spirito di salvaguardia e tutela dei valori ambientali e storico artistici presenti. Va acquisita la preventiva autorizzazione della Soprintendenza BAP prima del rilascio dell'autorizzazione alla installazione del dehors.

L'installazione delle strutture precarie nell'area di pertinenza degli edifici vincolati, deve avvenire nel rispetto delle prescrizioni dettate dalla normativa vigente con particolare attenzione nell'uso dei materiali e dell'inserimento nel contesto.

I manufatti precari oggetto del presente regolamento, possono avere una superficie massima coperta come segue:

- su suolo pubblico per le attività di pubblico esercizio, pari alla concessione amministrativa di riferimento fino a un max di mq 50;
- su suolo privato ad uso aperto al pubblico pari alla concessione amministrativa di riferimento, comunque con una superficie max di mq 50;
- su suolo privato fino a un max di mq 100 e comunque non superiore alla superficie di pubblico esercizio esistente escludendo la superficie per servizi (la superficie coperta non potrà superare il 50% dell'area libera pertinenziale);

Sono possibili i tamponamenti di tettoie o porticati esistenti e regolarmente autorizzati alla data di approvazione del presente regolamento.

L'occupazione può avvenire entro le proiezioni delle fronti dell'esercizio pubblico al cui esterno deve essere posta la struttura rispettando la distanza di metri 1,20 dai confini del o dei fabbricati adiacenti lateralmente.

Le strutture devono rispettare la distanza di metri 3,00 dai confini (se posizionate all'interno di un lotto pertinenziale) e di metri 1,20 dal bordo esterno del marciapiede o dal fabbricato (se installate su suolo pubblico) salvo minore distanza autorizzata dall'amministrazione comunale su parere congiunto motivato degli Uffici Tecnico e di Polizia Locale.

La quota di imposta del piano di calpestio della pedana non può superare i 20 cm da quella stradale e altezza max al colmo non può superare ml 3,00, misurata all'intradosso del solaio di copertura e comunque deve essere garantita un'altezza media di ml 2,70.

Le porte individuate come vie di esodo degli esercizi commerciali esistenti non devono essere ostruite in ragione della tipologia di attività e dell'affollamento, così come previsto dalla vigente normativa.

In presenza di più esercizi pubblici contigui sullo stesso fronte deve essere prevista una soluzione unitaria.

Per le tipologie di dehors a cui far riferimento, si rimanda agli esempi in Allegato A) che segue.

ALLEGATO 'A'



ART.5

Pertinenze fabbricati

Sono invece da considerarsi interventi edilizi minori le pertinenze, costituite da piccoli manufatti facilmente movibili, al servizio delle unità immobiliari per ricovero attrezzi da giardino in struttura leggera, gazebo, pergolati, legnaie, tettoie a sbalzo su porte e finestre, ricovero auto e altre opere similari.

L'installazione è consentita, ove possibile, solo nei cortili interni (in deroga a distanze ed indici piano volumetrici di Piano Regolatore) di loro pertinenza e devono essere prive di accesso dalla via pubblica.

Possono essere collocate sul confine solo con consenso scritto del vicino.

Le strutture chiuse (ricovero attrezzi da giardino e legnaie) devono avere una superficie massima complessiva pari a mq 8,00 e una altezza media interna inferiore a ml 2.20.

L'installazione di strutture aperte (gazebo, pergolati e tettoie ricovero auto) è consentita per unità immobiliare, nel rispetto del Codice Civile, del Codice della Strada, di vincoli specifici e dette normative sovra ordinate alle disposizioni comunali.

Tali manufatti devono avere struttura leggera con altezza massima di ml 3,00 ed elementi orizzontali, a sostegno della copertura, sporgenti non oltre ml 0,50.

La superficie coperta nel residenziale di tipologia unifamiliare è ammessa per un massimo di mq 25; nei casi di residenziale a schiera o condominiale è consentito per ciascuna unità immobiliare per un massimo di mq 15.

Le strutture destinate a gazebo, pergolati e tettoie ricovero auto non possono essere tamponate e devono essere coperte con materiali leggeri di facile smontaggio.

La superficie coperta complessiva delle opere richieste non deve superare il 20% dell'area libera pertinenziale.

ART.6

Strutture trasferibili, precarie e gonfiabili

Il permesso per l'installazione e lo spostamento di costruzioni trasferibili (chioschi, prefabbricati per la vendita di giornali, fiori frutta, ecc), di strutture gonfiabili per usi diversi, (copertura di piscine od altri impianti sportivi ecc), di tendoni o similari per spettacoli, rappresentazioni, ecc è rilasciato a tempo determinato, per periodi differenti, a seconda del tipo d'installazione richiesto.

Le costruzioni trasferibili (chioschi e similari) possono essere autorizzate sul suolo pubblico e privato, di norma se previste in aree carenti di locali atti alle attrezzature per cui viene richiesta l'installazione stessa. Esse sono ammesse in aderenza agli edifici esistenti a condizione di non ridurre il soleggiamento e l'aerazione di locali abitabili e purché la larghezza libera del marciapiede non risulti, di norma, inferiore a mt 1,50

Dette installazioni non possono essere autorizzate in prossimità di monumenti ovvero in modo tale da limitare particolari visioni panoramiche.

La superficie massima di tale tipo di costruzione non deve superare preferibilmente i mq 10,00 e l'altezza massima totale non può: superare i ml 3,00 diversa e specifica normativa di settore

Le installazioni di tendoni o similari e di strutture gonfiabili possono essere autorizzate su aree tali da non provocare impedimenti per il normale andamento del traffico.

Dette aree devono garantire uno spazio per il parcheggio, adeguato al tipo di struttura e relativa capienza ed essere ubicate in maniera che l'installazione richiesta non arrechi disturbo, sia sotto il profilo dell'igiene che della rumorosità nei confronti delle abitazioni o attrezzature di servizio.

Nel caso di installazione di tendoni o similari per manifestazioni e spettacoli di breve durata, la superficie impegnata dalla struttura precaria e relative pertinenze non deve essere superiore ad 1/2 dell'area disponibile.

L'accesso e l'uscita del pubblico deve avvenire in maniera tale da evitare intralci alla circolazione e in maniera tale da tutelare la pubblica incolumità.

ART. 7

Procedimento

Il progetto, redatto da tecnico abilitato, dovrà essere presentato c/o l'Ufficio Tecnico del Comune completo di tutta la documentazione prevista in ordine al tipo di pratica edilizia compresa quella

necessaria per l'eventuale rilascio dei pareri degli altri uffici enti e esterni.

Per quanto riguarda le opere ricadenti in zona sismica 1 si rimanda all'appendice 1 TABELLA 'A' e 'B' allegata alla L.R. 28/2011 nel testo in vigore contenente le dichiarazioni da allegare alla richiesta di installazione del dehors di cui all'appendice 1 art. 14 comma 4 lett. d).

Per le opere ivi contemplate deve essere prodotta l'attestazione di idoneità strutturale da parte di un tecnico abilitato all'esercizio della professione e/o scheda tecnica del produttore riportante i dati caratteristici e strutturali costituenti l'opera da realizzare compreso schemi ed impianti idraulici e/o elettrici e/o di riscaldamento a gas se previsti nel qual caso occorre certificazione di conformità.

E' richiesto stralcio di P R G planimetria di zona e catastale in scala 1:1000 o 1: 2000, nonché:

-rappresentazione grafica del manufatto come previsto dal Regolamento Edilizio Comunale,
-relazione tecnica in merito alla descrizione dei lavori e dei materiali utilizzati in assenza di scheda tecnica da parte del produttore;

-documentazione fotografica dei luoghi, elaborati esplicativi nel rispetto della Legge 13/1989, documentazione prevista dai D Lgs 42/2004 per le zone sottoposte a vincoli vigenti;

-certificazione in ordine alle strutture portanti con asseverazione del tecnico per la resistenza e la stabilità della struttura per la sicurezza pubblica;

-copia dell'autorizzazione dell'esercizio della attività di somministrazione alimenti e bevande, documentazione per gli impianti, ove dovuta.

Il progetto deve tenere conto, oltre del contesto ambientale circostante anche di eventuale coordinamento con interventi similari contigui i colori e i materiali impiegati devono essere indicati con campionatura negli elaborati tecnici a corredo della richiesta.

Dovrà essere inoltre prodotta dichiarazione d'impegno al rispetto dette prescrizioni dettate dal presente regolamento e alla rimozione del manufatto temporaneo, alla scadenza del termine di validità del permesso per il ripristino dell'originario precedente stato dei luoghi.

Per le strutture realizzate in aree condominiali è necessario produrre il preventivo nulla osta dell'assemblea condominiale.

L'intervento sarà valutato anche sotto l'aspetto architettonico e sotto l'aspetto del suo inserimento nel contesto urbano.

La mancanza anche di uno solo degli elementi tra quelli indicati nel presente articolo costituisce Improcedibilità dell'istanza fino quando non sarà prodotto.

Ulteriore documentazione potrà essere richiesta in ragione del tipo di intervento.

Art.8

Occupazione e manutenzione del suolo pubblico

Il rilascio del permesso, per strutture da collocare su suolo pubblico, ovvero privato gravato di servitù di passaggio pubblico, è subordinato alla preventiva concessione di occupazione temporanea di suolo pubblico

L'annullamento o la revoca della concessione di occupazione del suolo pubblico, determina l'inefficacia del titolo abilitativo edilizio.

L'occupazione non deve interferire con gli attraversamenti pedonali né occultare la segnaletica stradale verticale presente.

In corrispondenza di intersezioni stradali o di attraversamenti o in presenza di dispositivi di controllo della velocità segnalati elettronicamente o da cartelli fissi, l'occupazione non deve occultare l'avvistamento delle luci e cartelli segnaletici e/o del traffico veicolare.

L'area occupata non deve interferire con le fermate dei mezzi pubblici.

Deve essere assicurata una larghezza libera dell'eventuale percorso pedonale non inferiore a mt 1,20 misurata tra il limite della carreggiata stradale o dell'edificio ed il piano verticale d'ingombro della struttura. Tale larghezza deve risultare libera da ostacoli o da interferenze per tutta la zona di transito e dovrà essere assicurata la continuità dei percorsi pedonali.

L'Amministrazione Comunale si riserva comunque il diritto di richiedere la rimozione dal suolo pubblico in qualsiasi momento su semplice avviso, per ragioni di interesse generale, senza che il soggetto autorizzato possa richiedere risarcimento di qualsiasi genere e tipo.

E' cura del richiedente eseguire la pavimentazione e la sistemazione dell'area pedonale antistante la

struttura, ove necessaria, secondo le indicazioni dell'Ufficio Tecnico competente, nonché il ripristino a regola d'arte dello stato dei luoghi e delle pavimentazioni in caso di rimozione del manufatto.

Spetta inoltre al titolare del permesso la rimozione ed il ripristino del manufatto eventualmente necessari in caso di lavori da eseguirsi nell'area concessa dal Comune o da altri soggetti gestori di pubblici servizi.

Qualora, in conseguenza dell'installazione delle strutture, siano provocati danni alla sede stradale, alla pavimentazione stradale, alle alberature o al patrimonio verde o altro di proprietà pubblica gli stessi devono essere rimediati mediante esecuzione di specifici interventi a carico del concessionario dell'area secondo le indicazioni fornite dai Responsabili degli uffici dei Settori Tecnico-manutentivo e di Polizia Locale del Comune.

In caso di inerzia vi provvederà direttamente l'amministrazione comunale con spese addebitate a totale carico del concessionario oltre all'applicazione delle sanzioni previste dalle normative vigenti.

ART.9

Termini di validità

Il termine di validità del permesso rilasciato per l'installazione delle strutture temporanee collegate ad attività di pubblico esercizio, siano esse su suolo pubblico che privato, non può essere superiore a mesi 6 (sei) o a 5 anni secondo quanto riportato all'art. 2 voce CONCESSIONI.

L'eventuale motivata richiesta di rinnovo senza rimozione della struttura assentita può essere concessa solo una volta nel caso di concessione a carattere stagionale e di lunga durata e va presentata almeno 60 (sessanta) giorni prima della data di scadenza del precedente permesso, pena l'applicazione di una sanzione amministrativa di € 516,00.

Qualora venga richiesto un termine maggiore di validità del permesso per l'installazione su suolo pubblico, unitamente al progetto, dovrà essere acquisita documentazione idonea che attesti le valutazioni economiche, occupazionali che giustificano detta richiesta.

Il rilascio del relativo permesso di costruire, in questo ultimo caso, sarà successivo all'approvazione del progetto da parte degli Uffici Comunali competenti.

Il rinnovo del permesso, purché non intervengano modifiche della struttura o del contesto, d'ambito, può essere richiesto sulla base di una semplice domanda senza necessità di riacquisire nuovamente i pareri (salvo variazioni delle norme o delle leggi di riferimento e di quelle di durata temporale di occupazione di suolo pubblico già rilasciati dalla Provincia o dall'Anas).

Il permesso è comunque collegato alla durata dell'attività connessa, cessata l'attività il permesso è automaticamente revocato e la struttura temporanea deve essere definitivamente rimossa.

I permessi rilasciati per l'installazione su aree private di piccoli manufatti, quali ricovero attrezzi da giardino in struttura leggera, gazebo, pergolati, legnaie, tettoie a sbalzo su porte e finestre ricovero auto e altre opere similari, hanno validità illimitata purché mantengano inalterati nel tempo i requisiti di cui all'art. 5 del presente regolamento.

Il permesso ad installare strutture precarie, non è cedibile o trasferibile in alcuna ipotesi ed in caso di rinuncia è necessario munirsi di un nuovo permesso.

Le costruzioni temporanee di cui al presente regolamento non rimosse entro il termine stabilito nel permesso sono considerate a tutti gli effetti abusive e soggette al regime sanzionatorio del D.P.R. n. 380 del 06/06/2001 e successive modifiche ed integrazioni e non potranno essere più rinnovate o nuovamente autorizzate per un periodo temporale massimo di anni due dall'accertamento dell'infrazione.

ART.10

Contributo di costruzione

Le strutture sopra descritte saranno assoggettate al regime gratuito se completamente aperte e con copertura non rigida; negli altri casi al regime oneroso anche se viene richiesto il tamponamento parziale. L'onere ove dovuto, è fissato nella quota del 50% del contributo di costruzione dell'intera opera.

ART.11

Garanzia

Prima del rilascio del permesso dovrà essere prodotto atto di impegno da parte del richiedente a garanzia dell'assunzione di tutti gli impegni previsti nel presente Regolamento compreso la rimozione del

manufatto nel quale dovrà essere specificata la temporalità dell'installazione e del ripristino dello stato dei luoghi eventualmente interessato dalla rimozione.

A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi assunti deve essere stipulata idonea polizza fidejussoria e/o deposito cauzionale per mezzo di assegno circolare non trasferibile intestato al Comune concedente per un importo forfettariamente fissato in euro 1.500,00, che dovrà avere durata uguale alla concessione del suolo pubblico e rinnovabile tacitamente salvo disdetta scritta del Comune. Il deposito cauzionale sarà restituito al concessionario alla scadenza dell'occupazione del suolo pubblico previa avvenuta rimozione del dehors.

Lo svincolo della fidejussione sarà autorizzato dall'ufficio competente con propria determinazione, su richiesta dell'interessato e previa verifica dell'avvenuta rimozione del manufatto e del completo ripristino dell'originario, precedente stato dei luoghi

Qualora la costruzione non venga rimossa entro i termini indicati nel permesso di costruire si procederà con diffida ad adempiere entro 15 giorni dalla notifica dell'atto, decorsi i quali si azionerà la fidejussione.

Qualunque danno o incidente a persone e cose, causato sia dagli elementi costituenti il dehors che dalla mancata manutenzione degli stessi, sarà a totale carico dell'intestatario della concessione, restando il Comune esonerato da ogni responsabilità sia civile che penale.

ART. 12

Opere eseguibili con a sola autorizzazione

La installazione di tavolini, fioriere mobili ed ombrelloni su suolo pubblico e nelle vicinanze dei pubblici esercizi è soggetta alla sola autorizzazione di occupazione di suolo pubblico dagli Uffici Comunali competenti.

Dette installazioni esterne potranno avvenire solo quando l'esercizio pubblico sia già conforme al Regolamento Comunale ed alle norme di Igiene e Sanità Pubblica per la somministrazione di bevande e alimenti all'interno del locale principale

La installazione di tende caldaie, copri caldaie, condizionatori e opere simili, ricadenti su aree private è soggetta alla sola autorizzazione del condominio.

Le suddette opere potranno essere installate sui prospetti interni dei fabbricati e, se indispensabile, con intervento unitario sui prospetti visibili dalla pubblica via, in modo che la loro sistemazione si inserisca armonicamente e funzionalmente con preciso carattere architettonico.

Le antenne e le parabole dovranno essere installate sulla copertura dei fabbricati con impianti centralizzati o se ciò non fosse possibile sui prospetti interni dei fabbricati.

Le nuove opere realizzate in difformità dalle norme dettate dal presente articolo saranno ritenute non decorose e saranno soggette ai provvedimenti sanzionatori previsti.

Qualora si tratti di interventi su beni vincolati, è necessaria l'autorizzazione della Soprintendenza BAP, che si configura come provvedimento in materia di beni culturali.

Art. 13

Norme generali di riferimento per manufatti sparsi sul territorio e/o da insediare su aree pertinenziali

Considerato che il D.P.R. 380/2001, come integrato e modificato dalla legge n. 73/2010, all'art. 1 disciplina gli interventi cosiddetti ad iniziativa libera e quelli per i quali deve essere presentata solo la comunicazione dell'inizio lavori di cui all'art. 6, comma 2 lett. b) c) d) e), introdotto dall'art. 5 della predetta legge n. 73, occorre precisare:

-che nello specifico per la lettera e) è consentito porre in essere aree ludiche e senza fini di lucro e gli elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici di civile abitazione;

-che tra gli elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici possono annoverarsi le cosiddette "cassette in legno" da utilizzarsi quali ricoveri/magazzino attrezzi, deposito di materiali diversi purché non nocivi né pericolosi' tipo: bombole di gas piene od esauste, batterie, taniche di benzina e/o diesel, oli lubrificanti o esausti, pneumatici di qualsiasi tipo, bombolette contenenti cfc, materiale elettrico vario ed ingombrante, etc., non accessibili al pubblico;

-che la superficie massima copribile è quella perimetrata da pannelli in legno verticali di queste casette del tipo leggero, non stabilmente infisse al suolo e senza opere fondali in cemento armato ad eccezione di una platea continua di cemento gettato in opera avente stessa superficie del manufatto di cui in oggetto oltre i cm. 50 relativi alla proiezione verticale corrispondente allo sporto di gronda. Che in nessun caso la superficie massima copribile potrà essere maggiore di mq 8,00 con altezza massima alla gronda non superiore a metri 2,20 né possono prevedersi proiezioni porticate al di fuori della suddetta superficie massima coperta con sporto di gronda non superiori a cm. 50 dalle predette pareti perimetrali;

-che gli elementi di arredo in legno possono essere realizzati esclusivamente su aree scoperte di proprietà del comunicante sui quali insiste il fabbricato ad uso civile abitazione principale o su terreno pertinenziale sempre di proprietà da documentare con apposita dichiarazione asseverata di vincolo a tale scopo dell'area individuata, che deve risultare di proprietà nei modi di legge (atto pubblico, successioni, usucapione) ovvero disponibile ad altro titolo;

- che il numero massimo di tali elementi di arredo in legno, che possono essere collocati in dette aree pertinenziali, è pari ad una unità avente le dimensioni massime sopra indicate e può essere realizzato esclusivamente per una singola unità immobiliare adibita a civile abitazione di cui ai punti precedenti;

-che nei casi in cui tali manufatti superino tali dimensioni minime sono da considerarsi Nuova Costruzione, per le quali occorre titolo autorizzativo definito Permesso di Costruire di cui al DPR n. 380/2001 e s.m.i. fatte comunque salve il rispetto delle previsioni urbanistiche edilizie del Piano Regolatore Vigente che dovranno sempre essere rispettate;

-che la realizzazione di tali manufatti comporta la contestuale demolizione e/o la rimozione di quelli eventualmente già presenti su dette aree e realizzati con materiali precari e deturpanti il territorio urbano;

-nei casi in cui tali manufatti ricadano in zone soggetto a vincolo Regionale Paesaggistico , del Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise , idrogeologico imposto dall'Autorità di Bacino dei Fiumi Liri, Garigliano e Volturno , è necessario premunirsi preliminarmente dei relativi nulla osta e che l'eventuale relativa violazione riveste rilevanza penale;

-che il deposito dell'istanza deve essere accompagnata da una relazione asseverata da un tecnico abilitato all'esercizio della professione che attesti l'idoneità statica del manufatto di cui si prevede l'installazione.

ART.14 **Norme finali**

Il presente regolamento va ad integrare il regolamento edilizio, quale suo allegato.

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento si fa riferimento alla normativa esistente.

In particolare, per le opere a sbalzo affacci antesi direttamente su strade o spazi aperti al pubblico comunque denominati va rispettato quanto riportato nel regolamento edilizio comunale per quanto riguarda gli aggetti e le sporgenze.

I manufatti esistenti realizzati con regolare permesso edilizio sotto la vigenza della precedente normativa dovranno adeguarsi a quanto stabilito dal presente regolamento in sede di richiesta di interventi che eccedono la manutenzione ordinaria e/o straordinaria. In caso di richiesta di rinnovo dei precedenti atti di assenso si dovrà, comunque, seguire la procedura prevista dal presente regolamento.

Entro 3 anni dall'entrata in vigore del presente regolamento potranno essere rivisti, modificati ed eventualmente revocati tutti i precedenti atti di assenso edilizio rilasciati e relativi all'occupazione permanente di suolo pubblico.

Le opere disciplinate dal presente regolamento, non sono soggette a richiesta di agibilità.

E' fatto obbligo al richiedente ed al direttore dei lavori di attestare l'ultimazione dei lavori e la conformità delle opere realizzate al progetto approvato ed alle norme di sicurezza ed igienico-sanitarie.

Per garantire una completa e costante osservazione degli interventi operati sul territorio copie di tutti gli atti rilasciati per la realizzazione delle strutture temporanee sono raccolte presso l'ufficio Tecnico comunale.